



BANDO PER L'EROGAZIONE DI SOVVENZIONI IN REGIME *DE MINIMIS* AL CONSORZIO COOPERATIVE PESCATORI DEL POLESINE E ALLE IMPRESE CHE GESTISCONO MERCATI ITTICI CHE OPERANO NELLE AREE LAGUNARI DEL DELTA DEL PO VENETO PER LA CATTURA E L'AVVIO ALLO SMALTIMENTO DI ESEMPLARI NON COMMERCIALIZZABILI DELLA SPECIE ALIENA DENOMINATA GRANCHIO BLU "*CALLINECTES SAPIDUS*".

N.B. I contenuti del presente avviso sono subordinati all'ottenimento del nulla osta della competente Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (M.A.S.A.F.) relativo all'attestazione del rispetto del limite nazionale di cui al comma 3 dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 717/2014.

INDICE

1.	Descrizione generale	2
1.1.	Campo di applicazione	2
1.2.	Obiettivi	2
1.3.	Ambito territoriale di applicazione	2
1.4.	Importo massimo del contributo	2
1.5.	Disponibilità finanziaria	2
2.	Beneficiari delle sovvenzioni	3
2.1.	Soggetti richiedenti	3
2.2.	Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti	3
3.	Modalità di definizione delle sovvenzioni	3
4.	Istanza di sovvenzione	4
4.1.	Modalità e termini per la presentazione dell'istanza	4
4.2.	Documentazione da allegare all'istanza	5
5.	Pagamento dell'aiuto	6
6.	Obblighi a carico del beneficiario	6
7.	Informativa trattamento dati personali	7
8.	Informazioni, riferimenti, contatti	7



1. Descrizione generale

1.1. Campo di applicazione

Il presente provvedimento è finalizzato ad erogare sovvenzioni straordinarie al Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine e alle imprese che gestiscono mercati ittici che operano nelle aree lagunari del Delta del Po Veneto, allo scopo di sostenere le attività di cattura e avvio allo smaltimento di esemplari della specie aliena invasiva denominata Granchio blu "*Callinectes sapidus*" nelle aree lagunari della Regione del Veneto.

Gli interventi di cui al presente bando sono attivati:

- a) per quanto riguarda le attività di cattura di esemplari di Granchio Blu destinati allo smaltimento ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 717/2014 del 27 giugno 2014, che dichiara che le misure di aiuto in regime "*de minimis*" che soddisfano le condizioni di cui allo stesso Regolamento (UE) n. 717/2014 sono considerate misure che non rispettano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato;
- b) per quanto riguarda le attività di smaltimento ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023, che dichiara che le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui allo stesso Regolamento (UE) n. 2023/2381 sono considerate misure che non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto non sono soggette all'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

1.2. Obiettivi

I finanziamenti previsti dal presente bando sono finalizzati al sostegno del Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine e delle imprese che gestiscono mercati ittici che operano nelle aree lagunari del Delta del Po Veneto, allo scopo di sostenere le attività di cattura e l'avvio allo smaltimento di esemplari della specie aliena invasiva denominata Granchio blu "*Callinectes sapidus*" nelle aree lagunari della Regione del Veneto.

1.3. Ambito territoriale di applicazione

Le imprese che possono chiedere i finanziamenti previsti dal presente bando devono avere sede legale nei comuni di Rosolina, Porto Tolle e Porto Viro.

Le attività di cattura degli esemplari di Granchio Blu destinati allo smaltimento devono avvenire nelle aree lagunari del Veneto (Acque di Zona C - lagunari salmastre) così come definite dalla Carta Ittica Regionale approvata con DGR n. 1747 del 30 dicembre 2022.

1.4. Importo massimo del contributo

L'importo massimo dell'aiuto per ciascuna impresa richiedente è così stabilito:

- a) per quanto riguarda le attività di cattura di esemplari di Granchio Blu destinati allo smaltimento, massimo Euro 40.000,00;
- b) per quanto riguarda le attività di smaltimento di esemplari di Granchio Blu massimo Euro 80.000,00.

1.5. Disponibilità finanziaria

La disponibilità finanziaria del presente bando è pari a Euro 200.000,00.

L'aliquota massima di aiuto è pari al 100% delle spese sostenute e rendicontate, fermo restando:

- a) per quanto riguarda le attività di cattura di Granchio blu, il rispetto del limite massimo di Euro 40.000,00 stabilito dall'articolo 3, comma 2 bis, del Regolamento (UE) n. 717/2014 così come modificato dal Regolamento UE n. 2023/2391, per ciascuna impresa nell'arco di tre esercizi finanziari;
- b) per quanto riguarda le attività di smaltimento di esemplari di Granchio blu, il rispetto del limite massimo di Euro 300.000,00 stabilito dall'articolo 3, comma 2, del Regolamento (UE) n. 2023/2831, per ciascuna impresa nell'arco di tre esercizi finanziari.



Le sovvenzioni saranno erogate fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

2. Beneficiari delle sovvenzioni

2.1. Soggetti richiedenti

Possono beneficiare delle sovvenzioni previste dal presente provvedimento il Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine e le imprese che gestiscono mercati ittici nelle aree lagunari del Delta del Po Veneto aventi sede legale nei comuni di Rosolina, Porto Viro e Porto Tolle.

2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

Al momento della presentazione della domanda i soggetti richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:

- a) sede legale dell'impresa nei comuni di Rosolina, Porto Viro e Porto Tolle;
- b) l'impresa beneficiaria deve essere iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura quale cooperativa o consorzio in attività;
- c) deve essere in possesso di partita IVA;
- d) essere un'impresa attiva ovvero l'attività dell'impresa non deve risultare cessata al momento della presentazione della domanda di cui al presente bando e fino al pagamento dell'aiuto;
- e) non deve trovarsi nelle condizioni ostative per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici comunque denominati previste della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16;
- f) per le imprese che non risultino in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL o di altri istituti previdenziali verrà attivato, nei confronti dell'Istituto creditore, l'intervento sostitutivo previsto ai sensi dell'art. 31, comma 8 bis, del DL n. 69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013 per l'irregolarità segnalata nel DURC, anche quando la stessa sovvenzione concessa all'impresa sia in grado solo in parte di colmare le inadempienze evidenziate nel DURC.

3. Modalità di definizione delle sovvenzioni

Verrà riconosciuto alle imprese richiedenti, come individuate al punto 2.1, un importo pari al 100% delle spese sostenute e rendicontate per il raggiungimento delle finalità di cui al presente bando, nei limiti dei massimali stabiliti al Paragrafo 1.4.

Per quanto riguarda le attività di cattura di esemplari di Granchio Blu destinato allo smaltimento, le imprese incentivano il prelievo di esemplari di detta specie, riconoscendo alle imprese di pesca professionale un contributo pari ad 1,00 Euro per ogni Kg di Granchio blu non commercializzabile conferito alle stesse.

Per quanto riguarda le attività di smaltimento di esemplari di Granchio Blu potranno essere riconosciute, oltre che le spese di smaltimento da parte di ditte specializzate e autorizzate a tale scopo, anche i costi generali di gestione degli esemplari di Granchio Blu prima del conferimento, fino ad un massimo del 10% del contributo complessivo assegnato all'impresa, purché adeguatamente motivati e rendicontati.

Le domande presentate e risultate ricevibili ed ammissibili saranno finanziate, fino all'esaurimento dell'importo messo a bando pari a 200.000,00 Euro.

Si precisa che non verranno considerate ammissibili richieste di sovvenzione con importo inferiore a 10.000,00 Euro complessivi.

Per quanto riguarda le attività di cattura del Granchio Blu, la sovvenzione può essere concessa solo a condizione che l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi all'impresa beneficiaria nell'arco di tre esercizi finanziari, incluso l'atto di concessione dell'aiuto di cui al presente bando, non superi il valore di Euro 40.000,00, così come previsto dall'articolo 3, paragrafo 2 bis, del Regolamento (UE) n. 717/2014 come



modificato dal Reg. (UE) n. 2023/2391. Qualora l'eventuale concessione della sovvenzione di cui al presente bando comporti il superamento di tale valore massimo pari a Euro 40.000,00, la sovvenzione di cui al presente bando sarà ridotta al fine del rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 3, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 717/2014 come modificato dal Reg. (UE) n. 2023/2391.

Per quanto riguarda le attività di cattura del Granchio Blu, è comunque fatta salva l'integrale applicazione di tutte le disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 717/2014 come modificato dal Reg. (UE) n. 2023/2391.

Per quanto riguarda l'attività di smaltimento degli esemplari di Granchio Blu, la sovvenzione può essere concessa solo a condizione che l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi all'impresa beneficiaria nell'arco di tre esercizi finanziari, incluso l'atto di concessione dell'aiuto di cui al presente bando, non superi il valore di Euro 300.000,00, così come previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 2023/2831. Qualora l'eventuale concessione della sovvenzione di cui al presente bando comporti il superamento di tale valore massimo pari a Euro 300.000,00, la sovvenzione di cui al presente bando sarà ridotta al fine del rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 3, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 2023/2831.

Per quanto riguarda l'attività di smaltimento degli esemplari di Granchio Blu, è comunque fatta salva l'integrale applicazione di tutte le disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 2023/2831.

4. Istanza di sovvenzione

4.1 Modalità e termini per la presentazione dell'istanza

Le imprese richiedenti, in base a quanto disposto dalla D.G.R. n. 900 del 09 luglio 2020, hanno l'obbligo di preventiva iscrizione all'Anagrafe del Settore Primario attraverso la costituzione del Fascicolo Aziendale di cui al D.P.R. n. 503/1999 secondo le modalità stabilite con D.G.R. n. 3758/2004 e con D.G.R. n. 4098/2005.

La domanda di sostegno deve essere compilata ed inviata esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo: agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Tutta la modulistica può essere scaricata ai seguenti indirizzi web:

Sezione Avvisi della Regione del Veneto <https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=2>

Pagine web della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria - UO Pianificazione e Gestione risorse ittiche e FEAMP: <https://www.regione.veneto.it/web/pesca>

Domanda di accesso ai finanziamenti

Le imprese interessate dovranno presentare domanda di accesso ai finanziamenti previsti dal bando entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, precisando nella domanda le attività per le quali si intende concorrere (attività di cattura e/o attività di smaltimento) e gli importi degli aiuti richiesti per ciascuna delle due attività previste.

La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 ed è soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

Le istanze devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) nome, indirizzo sede legale, codice fiscale e/o partita iva dell'impresa richiedente;
- b) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale del rappresentante legale dell'impresa richiedente;
- c) codice IBAN del conto corrente bancario o postale dell'impresa richiedente;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi della L.R. n. 16/2018;



- e) l'accettazione espressa del richiedente di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione del Veneto, dello Stato e della Commissione Europea in caso di impossibilità di erogazione dei contributi per mancata approvazione della misura d'aiuto in regime "*de minimis*" da parte del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste o per l'obbligo di apportare alla misura d'aiuto modificazioni tali da non consentire il riconoscimento, in tutto o in parte, dei contributi stessi;
- f) scheda dati anagrafici ai fini della concessione del finanziamento;
- g) scheda posizione fiscale ai fini della concessione del finanziamento;
- h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli aiuti in regime "*de minimis*" già attribuiti nell'anno in corso o nei due anni precedenti;
- i) importo del contributo richiesto per le attività di cattura;
- j) importo del contributo richiesto per le attività di smaltimento.

Nel caso di istanza presentata nei termini, ma carente per quanto riguarda la documentazione, gli uffici della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990 n. 241, invitano l'impresa richiedente a integrare l'istanza con la documentazione mancante o insufficiente, fissando a tal fine un termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni di calendario decorrenti dal ricevimento della richiesta.

Le istanze presentate antecedentemente alla pubblicazione del bando, nonché quelle trasmesse con modalità diversa da quella sopra descritta saranno dichiarate irricevibili.

La mancata presentazione entro il termine sopra indicato della documentazione richiesta comporta la decadenza della domanda.

Al termine dell'istruttoria, il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria assumerà un provvedimento di concessione dei contributi che verranno attribuiti alle imprese richiedenti in base ai seguenti criteri:

- a) Rispetto alle istanze ricevute, verranno attribuiti in parti uguali i contributi relativi alle attività di cattura degli esemplari di Granchio Blu, nel rispetto del limite massimo di Euro 40.000,00 per ciascuna impresa richiedente, nonché nel rispetto del limite massimo complessivo per tale attività pari a Euro 120.000,00;
- b) Il contributo non assegnato per le attività di cattura, verrà assegnato in parti uguali alle imprese richiedenti, nel rispetto del limite massimo complessivo per tale attività pari a Euro 80.000,00.

Domanda di liquidazione

Le domande di liquidazione, corredate della documentazione elencata al successivo paragrafo 4.2, possono essere presentate al termine dell'attività.

Le spese sostenute e rendicontate saranno considerate ammissibili se sostenute in data successiva alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

4.2 Documentazione da allegare all'istanza di pagamento

A corredo della domanda di liquidazione del contributo occorre presentare, nei modi e nei termini previsti al paragrafo 4.1, la seguente documentazione:

- a) copia dei documenti fiscali delle spese sostenute per le attività previste dal presente Bando per le quali si chiede la contribuzione;



- b) copia della documentazione dalla quale si evinca il quantitativo di esemplari di Granchio Blu catturati e conferiti dalle imprese di pesca professionale ai mercati ittici ai fini dello smaltimento (se tale dato non è già presente nella documentazione fiscale di cui al punto a);
- c) copia della documentazione dalla quale si evinca il quantitativo di esemplari di Granchio Blu smaltiti (se tale dato non è già presente nella documentazione fiscale di cui al punto a);
- d) scheda dati anagrafici ai fini della liquidazione;
- e) scheda posizione fiscale ai fini della liquidazione;
- f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli aiuti in regime “*de minimis*” già attribuiti nell’anno in corso o nei due anni precedenti;
- g) copia (fronte e retro) di un documento di identità del rappresentante legale dell’impresa in corso di validità.

La Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria effettua la verifica sulla ricevibilità delle domande, sul possesso dei requisiti di ammissibilità e sulla completezza della domanda e della documentazione allegata alla stessa.

5. Pagamento dell’aiuto

Il provvedimento di liquidazione delle sovvenzioni alle imprese aventi diritto sarà assunto dal Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria successivamente alla piena efficacia del provvedimento di assegnazione degli aiuti, a seguito della registrazione contabile degli impegni di spesa assunti e della registrazione degli aiuti nel Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura (SIPA) e nel Registro Nazionale degli Aiuti (RNA).

L’erogazione dell’aiuto verrà completata sul conto corrente dell’impresa beneficiaria, indicato nella domanda, a seguito della piena efficacia del provvedimento di liquidazione.

6. Obblighi a carico del beneficiario

Il beneficiario, a pena di decadenza dal contributo concesso con conseguente revoca totale dello stesso, si obbliga a:

- a) risultare regolarmente iscritto come impresa della pesca o dell’acquacoltura “Attiva” al registro delle imprese, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, alla data di presentazione della domanda;
- b) consentire, in ogni fase del procedimento, alla Regione o a soggetti da essa delegati o incaricati, di effettuare controlli e ispezioni al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle sovvenzioni;
- c) applicare o a far applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona;
- d) fornire le informazioni e la documentazione inerenti i requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità della domanda, richiesti dalla Regione, entro un termine massimo di 10 giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
- e) comunicare, per le necessarie verifiche, ogni modifica o variazione riguardante i requisiti di ammissibilità o valutazione intervenuta dopo la presentazione della domanda. La comunicazione deve essere trasmessa tramite PEC alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria della Regione del Veneto entro quindici giorni dal verificarsi dell’evento;
- f) rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di bilancio e tenuta dei registri contabili, con particolare riferimento alla registrazione contabile della sovvenzione ricevuta.



La presentazione della domanda di sostegno equivale a piena e incondizionata accettazione, da parte del Beneficiario, di tutti gli obblighi previsti dal Bando.

7. Informativa trattamento dati personali

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia. Indirizzo PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici. Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria della Regione del Veneto, Via Torino 110 - 30172 Mestre-Venezia. Mail: agroambientecacciapesca@regione.veneto.it

Diritti: l'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Responsabile della protezione dei dati/Data Protection Officer, con sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168 – 30121 Venezia. Mail: dpo@regione.veneto.it

Periodo di conservazione dei dati: i dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

8. Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto, Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico venatoria, Via Torino 110 - 30172 Mestre-Venezia

Tel. 041/2795453

Tel. 041/2794404

e-mail: agroambientecacciapesca@regione.veneto.it

PEC: agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Sito internet: <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/caccia-pesca>

Bando e modulistica sono scaricabili dalle seguenti pagine web:

Sezione Avvisi della Regione del Veneto <https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=2>

Pagine web della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria - UO Pianificazione e Gestione risorse ittiche e FEAMP: <https://www.regione.veneto.it/web/pesca>

